

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 48 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa sul pdl

**Norme per l'elezione dell'Assemblea legislativa e del Presidente della Giunta regionale -
Ogg. 5799**

Il progetto di legge intende dotare la Regione di una propria legge elettorale che, per sua stessa natura, si configura quale norma procedurale.

Con l'approvazione della presente legge si supera quindi l'attuale regolamentazione in cui, in assenza di una sua legge elettorale, l'Emilia-Romagna applicava le Leggi 108/'68, 43/'95, così come integrate dall'art. 5 della Legge Costituzionale n. 1 del 1999.

L'approvazione della legge regionale non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto, così come in vigore della precedente regolamentazione elettorale e così come previsto dal presente progetto di legge all'art. 17, la Regione provvede da sempre agli oneri derivanti dal procedimento elettorale con risorse a carico del bilancio regionale.

Le spese elettorali regionali, nel bilancio regionale, sono classificate "spese obbligatorie" e in quanto tali la loro copertura è comunque garantita dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie previsto dall'art. 25 della LR 40/2001 che, al comma 2, stabilisce che con deliberazione della Giunta regionale siano prelevate da tale fondo le somme necessarie per integrare gli stanziamenti rivelatisi insufficienti delle unità previsionali di base limitatamente ai capitoli relativi a spese di carattere obbligatorio secondo la legislazione vigente.